



COMUNE DI NIMIS

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

GIA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 27.08.2014

MODIFICATO CON:

- DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 29.07.2015
- DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 04.07.2016
- DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14 DEL 26.03.2019
- DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 29.06.2021

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dall'articolo 1 comma 682 Legge 27 dicembre 2013, n. 147

- l'applicazione del Tributo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

Entro il termine ultimo di approvazione del Bilancio di Previsione comunale, anche con riferimento alla scadenza determinata da eventuali proroghe legislative, è approvato il Piano Economico di Gestione del Servizio relativo al ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati e determinate le tariffe del Tributo. Gli indici ed i parametri che determinano le singole voci tariffarie si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99 e/o a quelli che di tempo in tempo saranno individuati dal Legislatore.

Il Tributo è definito e determinato con validità annuale (anno solare) e copre i costi totali del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

Il Tributo è accertato e riscosso direttamente dal Comune e/o da soggetto all'uopo individuato tra i Concessionari abilitati.

Art. 2 PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DEL TRIBUTO

Tutti gli utenti devono rispettare le metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, dei rifiuti di imballaggi, nel rispetto di quanto previsto dalle normative e regolamenti di merito. Il Gestore del servizio di igiene urbana attiverà quanto di competenza per il coinvolgimento degli utenti alla raccolta differenziata e per il controllo e repressione dei comportamenti degli utenti in contrasto con le normative sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani. In particolare potrà effettuare, con le modalità previste dalla legge, controlli sui sacchi non conformi per elevare a termine di legge, le relative sanzioni amministrative. Ogni violazione inerente le disposizioni riguardanti la disciplina dei rifiuti solidi urbani previste da regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. Restano salve eventuali diverse sanzioni stabilite da altri regolamenti comunali in merito alla violazioni di disposizioni sui rifiuti solidi urbani per le quali sono state previste somme diverse a titolo di sanzione amministrativa con modifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 2, della L. n. 689/81 e s.m.i.. Restano salve, altresì, eventuali diverse sanzioni stabilite da norme Legislative in merito alla materia dei rifiuti che si cumulano alle sanzioni previste per la violazione dei Regolamenti ed ordinanze comunali. Saranno previste agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della tassa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento e raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati. Per finalità strettamente collegate alla gestione ed al controllo del Servizio di Igiene urbana, si potrà suddividere in zone il territorio comunale.

Il Tributo è in ogni caso dovuto nella misura non inferiore al 20%, in caso di:

- interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per eventi eccezionali ed imprevedibili di tipo organizzativo;

- di mancato svolgimento del servizio che abbia determinato una situazione riconosciuta dalla competente Autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali;

tale interruzione deve superare la durata continuativa di 30 giorni.

Art. 2-bis CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. **Si definisce “rifiuto”** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):

a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);

c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

e. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

3. **I rifiuti urbani non includono** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. **Sono rifiuti speciali**, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:

a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);

c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;

d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;

e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;

f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.

g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i. i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 2-ter DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

«recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 PRESUPPOSTI OGGETTIVI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Il Tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione, la detenzione di locali e di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono salve le esclusioni espressamente indicate nel presente Regolamento.

Si intendono per:

- locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte: superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, parcheggi.

Il Tributo deve essere pagato al Comune sul cui territorio insiste la percentuale maggiore di superficie, indipendentemente da chi effettua il servizio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal Tributo. In caso di variazioni delle Circoscrizioni Territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposizione si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti territoriali interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

L'arredo dei locali, l'attivazione per l'erogazione anche di un solo pubblico servizio (esempio: acqua, gas, energia elettrica, ecc.) è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione, l'utilizzo o la conduzione dell'immobile sino a che queste condizioni permangano, salvo prova contraria fornita con idonea documentazione che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale.

L'acquisizione della residenza anagrafica dà luogo ad utenza domestica con decorrenza dalla data della richiesta di residenza c/o il competente ufficio comunale.

Per le utenze non domestiche, l'utenza si intende attivata con la presentazione della Scia al Comune e, per le attività che necessitano di autorizzazione, dal rilascio dell'autorizzazione, salvo prova contraria di effettivo utilizzo, di cui l'Ente abbia avuto notizia o abbia accertato direttamente.

E' in facoltà dell'utente dimostrare un'occupazione successiva ai termini di cui sopra mediante idonea documentazione.

Art. 4 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Il Tributo è dovuto dal soggetto fisico o giuridico, che possieda, occupi, detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.

Sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare anagrafico e tra coloro che usano in comune le superfici ancorché non facenti parte del nucleo familiare anagrafico in senso stretto. A tal fine per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione come risulta dagli atti di anagrafe, ivi comprese le persone che, pur non facendone parte, vi dimorino per almeno sei mesi nell'anno solare, nonché i conviventi di fatto. In caso di decesso del soggetto intestatario dell'utenza, i conviventi di fatto e/o coloro che usano insieme le superfici o vi dimorino per almeno sei mesi l'anno, sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto dal titolare originario dell'utenza.

Per locali in multiproprietà e per i Centri Commerciali, il Tributo è dovuto dal soggetto Gestore dei servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune; per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo, il Tributo è dovuto dai singoli occupanti o detentori.

Per le parti in comune di Condomini o di multiproprietà che siano utilizzate in via esclusiva da un soggetto, il Tributo è dovuto da quest'ultimo. E' facoltà richiedere al soggetto/Amministratore di Condomini, multiproprietà, Centri commerciali, l'elenco degli occupanti o detentori dell'immobile. Il Condominio è responsabile, comunque, per le parti comuni concesse in uso esclusivo, in solido con il singolo soggetto occupante, per il mancato pagamento del Tributo.

Nel caso di sub-affitto per periodi inferiori all'anno, il soggetto destinatario del Tributo rimane il conduttore principale titolare del contratto di locazione principale.

Per le entità prive di personalità giuridica il Tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta.

Per i locali e aree scoperte di proprietà comunali e cedute in utilizzo a qualsiasi titolo in favore di terzi, il Tributo fa carico al soggetto utilizzatore.

Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

La denuncia di nuova utenza, di cessazione e di variazione, è redatta sull'apposito modulo a disposizione dell'utente e deve essere compilata con indicazione di tutti i dati ivi richiesti. Deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e della variazione.

In caso di nuova utenza, la medesima decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata l'evento.

La cessazione dà diritto all'abbuono del Tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.

Qualora tale denuncia sia fatta tramite il mezzo postale, fa fede la data di spedizione del plico.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi.

Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 30 giugno, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa.

Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, ma presentata successivamente, il Tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto in ritardo tale denuncia, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la

conduzione dei locali ed aree ovvero se il Tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di omessa denuncia di utenza domestica di residenti, entro il termine di cui sopra, l'utenza sarà, in ogni caso, considerata attiva ed iscritta d'ufficio a posizione tributabile con i parametri di nucleo familiare desunti dall'anagrafe comunale e con metratura desunta dalla documentazione c/o l'Agenzia delle Entrate e, in mancanza con superficie presunta pari a mq. 120, restando, in ogni caso, salvo il diritto di richiedere le maggiori spettanze nel caso in cui la verifica dovesse portare al pagamento di una tariffa maggiore rispetto ai parametri standard sopra indicati.

Per le utenze domestiche dei non residenti, nel caso di omessa denuncia, i componenti del nucleo familiare saranno determinati d'ufficio in numero di 2.

Nel caso di omessa denuncia entro il termine di cui sopra, dell'utenza non domestica, la medesima sarà, in ogni caso, considerata attiva dalla data di presentazione della scia o rilascio di autorizzazione, ed assoggettata ai coefficienti massimi utilizzati per il calcolo del Tributo parte fissa e parte variabile.

Si prescinde dalla denuncia per le informazioni che possono essere acquisite periodicamente dagli uffici comunali competenti, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

TITOLO II: COMPONENTI ED ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 5 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO

Il Tributo è commisurato in base alla quantità dei rifiuti prodotti, al loro costo di smaltimento, per unità di superficie imponibile, nonché, per le utenze domestiche, dal numero di componenti il nucleo familiare. Le tariffe che compongono il Tributo sono determinate dal Comune secondo i parametri di cui al DPR 158/1999.

Art. 6 COMPONENTI DEL TRIBUTO

Il Tributo comunale si compone di una tariffa fissa ed una tariffa variabile.

La tariffa fissa, a copertura dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica, è determinata in relazione al costo €/mq corretto con il coefficiente K_a , derivante dalla superficie tributabile, corretta a sua volta con il coefficiente K_a .

La tariffa variabile, a copertura dei costi variabili attribuiti all'utenza domestica, è determinata in relazione al costo €/kg, corretto con il coefficiente K_b e dal numero dei componenti dei nuclei familiari, corretti a loro volta con il coefficiente K_b .

La tariffa fissa e variabile a copertura dei costi fissi e variabili attribuiti all'utenza non domestica è determinata in relazione al costo €/mq, derivante dalla superficie tributabile, corretti con il i coefficienti K_c e K_d .

Il Tributo provinciale per l'esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., si applica solo al Tributo comunale.

L'obbligo di corrispondere il Tributo decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità producono i loro effetti dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni.

Art. 7 ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Il Tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

1. UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- **domestiche residenti**
- **domestiche non residenti**

Il numero dei nuclei e dei componenti viene verificato con le risultanze di Anagrafe anche a confronto con quelle denunciate dall'utenza e in base ai criteri stabiliti dall'art.4.

Non sono computati, previa trasmissione di documentazione adeguata prodotta dall'utente:

- i componenti che, in maniera permanente, risultano ricoverati;
- i componenti che svolgono attività di studio, di lavoro, di missione o per obbligo di leva dimostrino di dimorare stabilmente fuori dal nucleo familiare per un periodo superiore ai sei mesi nell'anno solare.

Per i locali ad uso domestico tenuti a disposizione per propri usi e per quelli dei familiari, per la determinazione del nucleo familiare, si applica il coefficiente riferito a n. 3 componenti per i proprietari residenti e a n. 2 componenti per i proprietari non residenti.

2. UTENZE NON DOMESTICHE

Per la classificazione delle utenze non domestiche si fa riferimento alla tipologia prevalente iscritta in Camera di Commercio per ogni singola unità operativa, fatto salvo la verifica delle reali attività merceologiche svolte nei locali. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie, che può essere distinta materialmente dalla restante parte ad uso domestico, sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica il Tributo vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

Il Tributo per ogni attività è unico anche se concorrono per l'esercizio dell'attività superfici che presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 8 SUPERFICI CHE RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TRIBUTO

Le superfici imponibili sono:

Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate tutte le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte accessibili con scale, bagni, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, locali caldaia, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.);

Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. I locali e le aree principali e di servizio relativi alle utenze non domestiche sono classificati in relazione all'attività prevalente in essi svolta.

Le aree scoperte operative delle attività non domestiche sono soggette al Tributo. ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature, parcheggi.

I locali ed aree nei quali si svolgono attività non domestiche, che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti assimilati agli urbani, sono interamente imponibili in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale particolarità.

Non si tiene conto delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dall'imposizione devono dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle classificate, sono associate alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

Art. 9 MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

La superficie tributabile è quella calpestabile. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (DPR 138/98).

La misurazione è fatta sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni; mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle superfici di eventuali locali che vi insistono.

La metratura complessiva della superficie utile al calcolo del Tributo è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore al mezzo metro quadrato o pari/inferiore al mezzo metro quadrato della superficie complessiva.

TITOLO III: ESCLUSIONI - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI

Art. 10 ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Non sono tributabili:

- i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi e/o direttamente rilevabili da idonea documentazione;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tributabili, ad eccezione di quelle aree scoperte operative legate alle attività;
- i locali completamente privi di allacci ai servizi a rete e completamente vuoti e inutilizzati;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- i locali di fatto non utilizzati in quanto per gli stessi siano stati rilasciati titoli edilizi abitativi limitatamente al periodo di validità del titolo e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i locali e le aree occupati da ONLUS, Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali ed Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte ai rispettivi Albi o Registri, nonché le associazioni con finalità socio-assistenziali;
- le aree comuni dei condomini di cui all'art.1117 del codice civile, qualora non utilizzate da alcuno in via esclusiva, esclusi gli alloggi dei portieri;
- gli spazi adibiti al solo ed esclusivo esercizio di attività sportiva. Qualora tali spazi siano forniti di locali, vani accessori ed aree scoperte adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili sono soggetti al Tributo in relazione alla superficie di tali locali;
- le cabine elettriche e simili ad uso pubblico;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di Culto ammessi nello Stato limitatamente alle parti di essi ove si svolgono le funzioni religiose nonché tutte le loro relative aree scoperte pertinenziali;
- i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati anche se contenenti macchinari, vuoti o chiusi, rilevabile da idonea documentazione quale la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;
- i locali e le aree che risultino in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno e che non possono produrre rifiuti, rilevabile da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli Organi competenti;

- le aree e i locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione del Tributo, devono dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali pericolosi, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale pericoloso;
- le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni e producono rifiuti speciali non assimilati per lo smaltimento dei quali la ditta sostiene un costo; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili al Tributo le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. Alle attività agricole sono equiparate quelle florovivaistiche e le serre;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al Tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal Tributo;
- le superfici dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3° del Dlgs.152/2006. In questo caso gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dal Tributo devono presentare al Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale che siano adibite esclusivamente per uso didattico;
- i locali e le aree scoperte di proprietà e/o utilizzati dal Comune.

Art. 11 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO

Tutte le riduzioni e le agevolazioni sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, previa esibizione e deposito della idonea documentazione. La riduzione e l'agevolazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è stata presentata la relativa istanza.

RIDUZIONI

Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni. La destinazione deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione e deve contenere la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato e l'indicazione degli utilizzatori.

Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% nel caso di abitazioni intestate a persone decedute che rimangono occupate (a condizione che nessuno vi abiti effettivamente) per un periodo non superiore a 180 giorni.

Le tariffe del Tributo sono ridotte del 30% per le abitazioni in cui l'unico occupante sia ricoverato in modo permanente c/o altre strutture e che la utilizzi per periodi discontinui non superiori a gg. 7 anche più volte nell'anno solare.

AGEVOLAZIONI

La tariffa variabile del tributo è ridotta del 15% per le imprese in possesso della certificazione ISO 14001 o certificate EMAS, che operano con parametri di rispetto ambientali direttamente riferiti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale riduzione si applica per tutti gli anni in cui ha validità la certificazione e, comunque, dall'originario ottenimento.

La tariffa variabile del Tributo è ridotta del 20% esclusivamente per le utenze domestiche che dimostrino di provvedere al compostaggio mediante presentazione della documentazione tecnica illustrativa del processo di compostaggio vegetale.

La tariffa variabile del Tributo è ridotta del 20% per le famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE. Relativamente a tale agevolazione viene stabilita la soglia ISEE non superiore a Euro 8.181,00.

Non sono applicabili cumulativamente più riduzioni e più agevolazioni. Sarà applicata quella più favorevole al contribuente.

E' cumulabile la riduzione con l'agevolazione. In tale caso l'agevolazione e la riduzione vengono applicate sull'importo ottenuto dall'applicazione dell'agevolazione o riduzione precedentemente applicata, partendo da quella più favorevole al contribuente.

Art. 12 TRIBUTO GIORNALIERO

Per le utenze che occupino temporaneamente locali od aree pubbliche, ad uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il Tributo giornaliero. E' temporanea l'occupazione per periodi inferiori a 183 giorni in un anno solare, anche se ricorrente per ogni anno.

Per i pubblici spettacoli si applica il Tributo giornaliero anche in caso di occupazione di aree private.

L'ammontare del Tributo giornaliero per le occupazioni temporanee è il seguente:

- tributo rapportato a giorno di quello annuale, attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con la maggiorazione del 50%;

- tributo rapportato a giorno di quello annuale attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con la maggiorazione del 30% per le occupazioni attinenti a manifestazioni patrociniate dal Comune;
- tributo rapportato a giorno di quello annuale attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con la maggiorazione del 15%, per le occupazioni del mercato ordinario.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Piano Economico di Gestione del servizio è applicato il Tributo della categoria recante voci di uso assimilati a produrre rifiuti urbani.

L'adempimento della denuncia dell'uso temporaneo (diverso dall'occupazione relativa al mercato ordinario) è assolto con il pagamento del Tributo che è corrisposto in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero:

- le manifestazioni comunali
- le occupazioni di suolo pubblico di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di manifestazioni promosse da Enti che non perseguano fini di lucro e che non comportino attività di vendita o di somministrazione di bevande e cibi
- l'occupazione da parte di chiunque di suolo pubblico per un tempo non superiore ad un'ora
- l'occupazione di suolo pubblico per traslochi non superiori a quattro ore
- le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti non superiori a quattro ore

Art. 13 OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, da parte delle le utenze non domestiche, di cui al comma 2, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 13-bis OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO E POSSIBILITÀ DI EVENTUALE REINTEGRO

1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio. Tale comunicazione produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare una comunicazione redatta su un apposito modello predisposto dal Comune. In tale comunicazione devono essere indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento, con i relativi riferimenti catastali
- le loro superfici tassabili, suddivise per utilizzo (es. mense, uffici, magazzini prodotti finiti, ecc..)
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti)
- la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione
- l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

3. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Entro 30 giorni dalla richiesta di reintegro nel servizio pubblico, il Comune trasmette tale richiesta al gestore il quale entro trenta giorni esprime il parere di fattibilità.

7. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al protocollo del Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.

8. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.

10. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

11. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI

Art. 13-ter RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/2013, è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile del tributo commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo determinando che, la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo, e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utenza che deve presentare annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

TITOLO IV: PAGAMENTO – ACCERTAMENTO RICOSSIONE E RIMBORSI DEL TRIBUTO

Art. 14 PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Il pagamento va effettuato entro il/i termine/i di scadenza indicato/i nell'avviso di pagamento. In sede di prima applicazione del Tributo gli importi sono versati con le seguenti scadenze:

- **26/10/2014 – I rata Tributo comunale**
- **16/12/2014 – II rata Tributo comunale**

Per le annualità future, è facoltà dell'Amministrazione comunale individuare, con provvedimento deliberativo, diverse scadenze, salvo eventuale e diversa disposizione Legislativa. In mancanza, le scadenze, per giorno e per mese, rimangono quelle sopra individuate.

Gli avvisi di pagamento sono spediti per posta ordinaria c/o la residenza dell'utente, o ad altro recapito indicato nella denuncia.

La spedizione dell'avviso è provata con il tabulato di spedizione della Pubblica Amministrazione consegnato alle Poste o a soggetto incaricato della spedizione.

E' onere dell'utente, nel caso in cui all'approssimarsi della data di scadenza del pagamento, non abbia rinvenuto l'avviso di pagamento, chiedere informazioni allo sportello Tari al fine di non incorrere nell'omesso pagamento del Tributo.

L'utente, ad ogni modo, è tenuto al versamento del Tributo entro le date previste nel presente Regolamento o in quelle diversamente individuate di anno in anno. La pubblicazione all'Albo Pretorio del presente regolamento e della eventuale deliberazione di individuazione di nuovi termini di pagamento, fa piena prova di conoscenza legale dei medesimi, opponibile, ai terzi.

Su richiesta dell'utente e valutate le reali difficoltà finanziarie, è possibile rateizzare il solo Tributo, nell'anno solare, con addebito degli interessi legali.

E' facoltà del contribuente chiedere la compensazione dell'importo del solo Tributo, con i crediti che lo stesso o coloro che sono obbligati dal vincolo di solidarietà con l'intestatario dell'utenza, vanta/no nei confronti del Comune. In tal caso il contribuente deve fare esplicita richiesta, indicando il credito vantato e che intende compensare e, nel caso del soggetto con vincolo di solidarietà l'indicazione del nominativo.

La richiesta deve essere sottoscritta dal contribuente titolare dell'utenza e/o dal soggetto obbligato con vincolo di solidarietà del credito compensato.

Per importi superiori a euro 5.000,00 può essere richiesta garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero coattivo del credito.

Art. 15 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il Comune, o eventualmente il soggetto concessionario abilitato, provvede all'accertamento e alla riscossione del Tributo.

SANZIONI

- In caso di omesso o insufficiente versamento sarà applicata una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo tra i 15 e i 30 giorni la sanzione è pari a 15% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è pari all'1% per ciascun giorno di ritardo.
- In caso di omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- In caso di infedele denuncia si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni di cui ai punti secondo e terzo sopra riportati sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

Art. 16 RIMBORSO DEL TRIBUTO

Nei casi di errore, di duplicazione, di non assoggettabilità ovvero di eccedenza del Tributo corrisposto, viene disposto il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta da parte dell'utente o dall'accertamento d'ufficio del diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale.

Il rimborso delle somme versate e non dovute, comprensivo degli interessi maturati, potrà essere effettuato mediante compensazione dell'importo per il periodo successivo, se ciò è esplicitamente richiesto dall'utente, diversamente, dovrà essere fatto mediante corresponsione diretta all'utente della somma dovuta. Il termine per richiedere la restituzione delle somme non dovute si prescrive in cinque anni decorrenti dal versamento o da quando è stato accertato il diritto alla restituzione.

TITOLO V: SOSPENSIONI E CONTENZIOSO

Art. 17 CONTENZIOSO

L'intestatario dell'utenza che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi ai fini della determinazione ed applicazione delle tariffe del Tributo, inoltra istanza al Comune o chi da esso delegato alla gestione del Tributo, esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni, allegando i documenti a comprova di quanto sostenuto.

Il Comune o a chi da esso delegato alla gestione del Tributo, risponde in forma scritta alla istanza entro 30 gg. dalla presentazione della medesima.

In caso di rigetto della contestazione, l'utente potrà fare valere i propri diritti avanti la Commissione Provinciale Tributaria competente per territorio

TITOLO VI: PIANO ECONOMICO DI GESTIONE E CONTROLLI

Art. 18 REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI

Ai fini della determinazione delle tariffe del Tributo è approvato dall'Amministrazione il Piano Economico di Gestione del Servizio dei rifiuti urbani, riportante tutti i dati riferibili al costo complessivo del servizio.

Il Piano Economico di Gestione del Servizio è accompagnato da una Relazione tecnica che individua i profili tecnico-gestionali ed economici-finanziari del servizio.

Copia del Piano Economico di Gestione del servizio e della Relazione sono trasmessi ogni anno entro le scadenze previste per legge, all'osservatorio nazionale sui rifiuti.

Art. 19 CONTROLLO DEL TRIBUTO

Il Comune e/o chi delegato alla gestione della Tributo provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il Tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione del Tributo, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) provvedendo, a comunicare al soggetto interessato apposito avviso.

Per il controllo del Tributo è possibile:

- invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere, entro un termine non inferiore a gg. 30 dalla data di ricevuta della richiesta, atti o documenti, comprese le

planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

- utilizzare, dandone avviso all'interessato e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03, i dati presentati, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, eccetera);
- accedere o far accedere persone agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Dell'accesso sarà dato formale avviso all'utente, anche via fax, almeno gg. 5 prima della verifica.

Per le operazioni di cui sopra, è facoltà del Comune avvalersi del proprio personale dipendente e/o di soggetti all'uopo delegati dal Comune privati o pubblici di provata affidabilità e competenza.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di riconoscimento.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento sarà effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi del Codice Civile.

TITOLO VII: NORME FINALI

Art. 20 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il Presente Regolamento entra in vigore con l'adozione della delibera di Consiglio Comunale che lo approva.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Legge di riferimento della TARI e nel DPR 158/1999 nonché alle norme di settore vigenti di tempo in tempo.

Eventuali norme di Legge e disposizioni regolamentari statali successivi all'adozione del presente Regolamento, abrogano di diritto quelle in contrasto con le nuove disposizioni che il Legislatore ha considerato cogenti e non suscettibili di regolamentazione comunale, mentre quelle che non sono in contrasto ma suscettibili di regolamentazione comunale sono considerate norme di raccordo ed applicabili ai casi non esplicitamente normati, o normati in maniera più restrittiva per il contribuente .